Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A.CI

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso
la Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore
Nazionale Antimafia
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A.CI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso i
Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Oggetto: Pratica num. 328/VV/2011. Monitoraggio esoneri e riduzioni dall'attività ordinaria dei magistrati. Soluzioni organizzative.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 giugno 2013, ha adottato la seguente delibera:

"§ I - <u>Premessa</u>

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha più volte affrontato la tematica della riduzione in percentuale o dell'esonero dal carico di lavoro dei magistrati nell'esercizio delle funzioni proprie conseguente allo svolgimento di attività giurisdizione diverse da quelle giurisdizionali ovvero allo svolgimento di una specifica funzione.

Appare ora necessaria una riflessione di carattere generale che tenga conto della varietà delle ipotesi che danno luogo ad esonero o riduzione dell'attività giurisdizionale e dell'esigenza di un concreto e stabile monitoraggio di esse, da attuarsi attraverso una acquisizione informatica dei dati, che poi possa agevolare le rilevazioni statistiche dei flussi di lavoro funzionali alla stessa organizzazione dei singoli uffici.

Tale esigenza si è rilevata di recente di primaria importanza per l'attuazione della risoluzione adottata in data 2 maggio 2012 sui programmi di gestione ex art. 37 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, nella quale, ai fini dell'individuazione dei carichi esigibili, si è ritenuto necessario determinare la produttività di ciascun giudice per anno e, quindi, la produttività media della sezione, del settore o dell'ufficio, tenendo conto della effettiva presenza in ufficio dei magistrati (al netto di esoneri, assenze, aspettative ecc.).

Ai fini dell'estrazione dei dati statistici in tempo utile per la redazione dei programmi di gestione per l'anno 2013 e per consentire, quindi, la redazione del *format* allegato alla citata risoluzione, è stato necessario richiedere agli uffici giudiziari i dati relativi secondo la sottoindicata tipologia:

A) Riduzione dell'attività ordinaria per lo svolgimento di altri compiti giudiziari, quali**:** incarico direttivo, incarico semidirettivo, supplenza od applicazioni al settore penale per più di 15 giorni con corrispondente riduzione al civile; altre ipotesi di riduzione dell'attività prevalente.

B) Esoneri attività giudiziaria per svolgimento di altri compiti (non giurisdizionali)**:** componenti Consigli Giudiziari; referenti Informatici; magistrati di riferimento informatico; referenti per la formazione; componenti comitato scientifico CSM; commissari usi civici; magistrato destinato ad incarichi internazionali senza collocamento fuori ruolo ([1]).

---

[1] Non è stato invece necessario acquisire informazioni, trattandosi di dati in possesso del C.S.M., nelle seguenti ipotesi:

- Assenze (di ogni tipo) continuative per più di 15 giorni
- Componenti commissione esame MOT
- Componenti commissione esame notai
- Componenti commissione valutazione legittimità
- Dottorato di ricerca
- Componenti STO
- Componenti Gruppo standard

Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A.CI

La previsione in via generale della realizzazione di un idoneo meccanismo di rilevazione degli esoneri o delle riduzioni di attività può consentire, quindi, una più efficace valutazione delle effettive risorse umane a disposizione di ogni ufficio giudiziario.

I dati da acquisire, così come quelli, già conosciuti dal Consiglio, delle assenze dei magistrati per motivi di salute o per altra ragione, possono acquistare rilevanza nella valutazione:
- delle richieste di applicazione extradistrettuale, sia ai fini dell'accoglibilità della domanda, sia ai fini della comparazione della situazione degli uffici cui appartengono gli aspiranti che rispondono positivamente all'interpello;
- in materia tabellare, del progetto organizzativo adottato in ordine alla capacità di realizzare gli obiettivi perseguiti enunciati ;
- degli standard di rendimento dell'ufficio e del singolo magistrato;
- delle statistiche comparate richieste al magistrato in ogni ipotesi di trasferimento o di conferimento di funzioni.

Più in generale vi è l'esigenza di conoscere agevolemente le risorse umane sulle quali l'ufficio giudiziario può contare e il percorso professionale del singolo magistrato. Un monitoraggio organico degli esoneri o delle riduzioni di attività può consentire di prevedere nelle schede sintetiche, rinvenibili su Cosmag, annotazioni su una serie di esoneri o riduzioni rilevanti di attività che possono caratterizzare in maniera particolare la carriera del magistrato.

§ II – Le ipotesi di esonero previste dalla normativa

La materia degli esoneri è disciplinata dall'ordinamento giudiziario, dalla normativa primaria che prevede l'utilizzo di magistrati per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, nonché dalla normativa secondaria consiliare (circolare sull'organizzazione tabellare degli uffici, circolare sui RID e MagRif).

II A. Normativa primaria

Le ipotesi di esonero previste dalla normativa primaria sono le seguenti:

a) l'art. 125 ter , commi 5 e 6, dell'O.G. prevede la partecipazione dei magistrati ordinari alla commissione per esami di magistrati ordinari, con esonero totale[2];

b) l'art. 5, comma 6, del D.Lvo n. 166/2006 prevede la partecipazione dei magistrati ordinari alla commissione per gli esami da notaio, con esonero totale o parziale, che deve essere determinato dal Consiglio;

c) il D.Lgs n.160/2006[3], prevede la nomina dei magistrati ordinari quali componenti la commissione per la valutazione dei titoli degli aspiranti alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione ed alla Corte di Cassazione: con esonero, ai sensi del capo II, punto 4, che può essere determinato dal Consiglio Superiore in base alle esigenze e alla tempistica di attività svolta dalla stessa commissione.

Ai fini della ricognizione delle tipologie di riduzione di attività, il Consiglio ha attivato sul proprio sito, completa di vademecum, un'apposita pagina web, messa a disposizione di ogni singolo ufficio nominativamente indicato e, sulla base della seguente classificazione, si è proceduto come segue per:

A. gli uffici con due o più sezioni civili sono state rilevate, per ogni sezione, le macroaree trattate ed individuati i soli magistrati che hanno avuto delle riduzioni di attività (diverse dalle assenze), con indicazione del periodo, della tipologia e della percentuale di riduzione;
B. gli uffici con sezioni promiscue o con una singola sezione civile sono stati individuati i soli magistrati che hanno avuto delle riduzioni di attività (diverse dalle assenze) indicandone il periodo, la tipologia e la percentuale di riduzione;
C. le sezioni distaccate è stata richiesta per i singoli magistrati assegnati la percentuale di lavoro svolto nei settori civili e penali e sono stati individuati i soli magistrati che hanno avuto delle riduzioni di attività (diverse dalle assenze), con indicazione del periodo, della tipologia e della percentuale di riduzione.

[2] Con riferimento a tale disposizione va tenuta presente la circostanza che non è escluso, per il giudice che partecipi a detta commissione di esame, di compiere determinate attività giurisdizionali laddove ciò si renda opportuno (ad es. per la celebrazione di un processo in via di conclusione).

[3] Cfr. circolare consiliare del 12 novembre 2008.

Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A.CI

II B. Normativa secondaria

La circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari attualmente in vigore disciplina la materia degli esoneri in diversi paragrafi:
a) par. 68: referenti per la formazione, con esonero tra il 10% ed il 50%;
b) par. 69: componenti del comitato scientifico, con esonero del 30% e componenti della Struttura Tecnica dell'Organizzazione (STO) del CSM, con esonero del 25%;
c) par. 70: componenti dei consigli giudiziari, con esonero tra il 20% ed il 50%; componenti del consiglio direttivo presso la Corte di Cassazione, con esonero tra il 20% ed il 40%
d) par. 71: commissari per la liquidazione degli usi civici, con esonero massimo pari all'80%, calcolato nella misura del 10% per ogni 80 cause depositate;

Sempre la circolare in materia di organizzazione tabellare attualmente in vigore disciplina - ai paragrafi 34.3 e 35.7 - l'attribuzione, per i Presidenti di sezione di Tribunale e di Corte di Appello, di un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

La circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica (prot. n. 25382 dell'11 novembre 2011) prevede all'art. 5 un esonero tra il 10% ed il 50% per i referenti informatici distrettuali.

Negli uffici di maggiori dimensioni, ovvero in quelli con più di 40 magistrati, può essere concesso inoltre un esonero, nella misura del 10%, anche per i magistrati referenti informatici dell'ufficio.

Ulteriori ipotesi di esonero sono previste da altre deliberazioni del Consiglio Superiore[4].

Sono previste inoltre forme di esonero, anche totale, dall'attività giurisdizionale, per incarichi internazionali che non comportino la messa in fuori ruolo del magistrato.

Per tutti questi casi, è opportuno che gli incarichi risultino nella scheda sintetica del magistrato, perché indubbiamente caratterizzano il percorso professionale dello stesso.

§ III - <u>Le altre ipotesi</u>

Accanto alle ipotesi previste specificamente dalla normativa primaria e da quella secondaria consiliare, vi sono una serie di esoneri o riduzioni di attività adottati in concreto da parte dei dirigenti degli uffici per le più svariate ragioni.

L'attività svolta dalla *Commissione sugli standard di rendimento* per conto del Consiglio superiore negli anni scorsi ha evidenziato l'esistenza di forme di esonero o riduzioni di attività adottate in via di fatto dai dirigenti degli uffici giudiziari, quali quelli concessi al:
magistrato incaricato della sicurezza nell'ambiente di lavoro;
magistrato che svolge funzioni presso il Segretariato generale;
magistrato che fa parte di commissioni di studio interne all'ufficio;
magistrato impegnato nella redazione di una sentenza complessa o nella trattazione di un particolare processo per il quale, per le più svariate esigenze, ci sia la necessità di intensificare il programma delle udienze.

---

[4] La circolare n. 8051 del 2 ottobre 1985 ha previsto quanto segue: "*il Consiglio Superiore della Magistratura, considerato che l'associazionismo giudiziario costituisce un essenziale contributo di partecipazione al dibattito culturale e istituzionale sui temi della giustizia ed un fattore di accrescimento della consapevolezza del ruolo della giurisdizione e ritenuto che l'attività svolta dagli esponenti dell'associazionismo giudiziario, in particolare di coloro che vi ricoprono incarichi a livello nazionale, integra esercizio di rilevanti compiti di rappresentanza dei magistrati, invita i dirigenti degli uffici a tenere in debito conto, nell'organizzazione dei servizi giudiziari, l'importanza anche istituzionale dell'attività associativa, al fine di rendere concretamente compatibile con il lavoro di ufficio l'assolvimento degli impegni associativi*".

Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A.CI

Tali esoneri, non facilmente rilevabili, perché legati alle esigenze più disparate degli uffici e, come si è visto, a fattori contingenti, incidono comunque sulla produttività e sui carichi di lavoro.

Vi sono inoltre casi, riconducibili alla diversa categoria dell'esonero senza compensazione ovvero legate alla necessità di una organizzazione del lavoro dell'ufficio compatibile con una serie di situazioni soggettive dei singoli magistrati. Va a tal proposito richiamato il paragrafo 45.2 della vigente circolare in materia di organizzazione tabellare che tutela la gravidanza, i magistrati con prole in tenera età, nonché situazioni attinenti lo stato di salute degli stessi magistrati o di loro familiari.

Nessun esonero è previsto per i magistrati componenti delle commissioni per gli esami di avvocato, ma è ovvio che in tali casi i dirigenti debbano prevedere forme di organizzazione dell'ufficio che rendano compatibile l'attività del singolo magistrato con il suo impegno nelle suddette commissioni.

Vanno, poi, rilevati i casi nei quali non si può parlare certamente di esonero dal lavoro ma che incidono temporaneamente sulla attività dell'ufficio. Ci si riferisce ai casi nei quali i singoli magistrati non prestano per un certo periodo la propria attività lavorativa presso l'ufficio di appartenenza perché destinati in applicazione (endodistrettuale o extradistrettuale) presso altro ufficio giudiziario.

Così certamente può avere incidenza sul lavoro di una determinata sezione o settore il caso di applicazione dell'istituto dell'*assegnazione interna*, previsto dal paragrafo 17 della circolare in materia di applicazioni e supplenze, per sopperire alle esigenze contingenti di organizzazione dell'ufficio.

In questi casi, la destinazione temporanea di un magistrato ad una sezione o a un settore diverso da quello di appartenenza rappresenta una "*anomalia*" che deve essere adeguatamente segnalata per consentire una idonea valutazione dei carichi di lavoro dell'ufficio.

§ IV - Le tipologie di casi che incidono sullo svolgimento delle attività e sui carichi di lavoro degli uffici

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si può procedere ad una elencazione delle varie tipologie di casi (non solo di quelli in cui si può parlare di esonero in senso stretto) che incidono sullo svolgimento delle attività e sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari:

a) riduzione parziale dal lavoro giudiziario ordinario ovvero modalità compatibili di organizzazione, finalizzate alla tutela della maternità, dei magistrati con prole in tenera età, nonché dei magistrati con problemi di salute propri o dei familiari;

b) esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, senza compensazione, disposto in favore di magistrati che hanno assunto le funzioni di componente, titolare o supplente, del Consiglio Giudiziario;

c) esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, senza compensazione, disposto in favore di magistrati nominati referenti distrettuali per la formazione decentrata;

d) esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, senza compensazione, disposto in favore di magistrati che hanno assunto le funzioni di Commissario agli Usi Civici;

e) esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, senza compensazione, disposto in favore di magistrati che hanno assunto le funzioni di componente del Comitato Scientifico;

d) esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, senza compensazione, disposto in favore di magistrati che hanno assunto le funzioni di referente informatico;

e) esonero temporaneo dall'assegnazione degli affari sopravvenienti al fine di definire quelli già incardinati;

d) esonero temporaneo dall'assegnazione degli affari sopravvenienti presso il proprio ufficio durante il periodo di applicazione ad altro ufficio ovvero di assegnazione interna ad altro settore o sezione dello stesso ufficio;

Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A. 61

f) esonero totale, senza compensazione, disposto in favore di magistrati che hanno assunto le funzioni di componente della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario;
g) esonero totale, senza compensazione, disposto in favore di magistrati che hanno assunto le funzioni di componente di una Commissione esaminatrice per il concorso notarile;
h) riduzione di attività permanente disposta per i presidenti di sezione;
i) riduzioni di attività per attività specifiche svolte all'interno degli uffici di appartenenza o per situazioni contingenti.

§ IV - Le modalità di acquisizione di informazioni sui casi di esonero o riduzione di attività che incidono sullo svolgimento delle attività e sui carichi di lavoro degli uffici. Implementazione a tal fine del sistema Valeri@

Tenuto conto della diversità e della complessità delle attività svolte dai magistrati, delle diverse forchette di percentuale di esonero previste nella normativa sopra richiamata e dei casi concreti di riduzione di attività non standardizzabili, si rende necessario prevedere che i dirigenti traducano in apposite variazioni tabellari tutti i casi che incidono sullo svolgimento delle attività e sui carichi di lavoro degli uffici, così da consentire al Consiglio di acquisire informazioni utili per le rilevazioni statistiche necessarie e la valutazione della situazione concreta degli uffici.

Attualmente, nei casi in cui l'esonero venga deliberato dal Consiglio, non sempre accade che l'ufficio si attivi per darvi esecuzione, con l'unico strumento previsto dall'ordinamento ovvero, in relazione ai magistrati giudicanti, con la predisposizione di una variazione tabellare.

Accade, peraltro, a volte che l'ufficio comunichi l'esonero disposto all'articolazione consiliare competente senza successivamente attivare alcuna procedura di variazione tabellare.

Qualora l'ufficio segua l'iter corretto, si tratta comunque di un provvedimento che, nella sostanza, non consente la valutazione utile dell'esonero, in quanto l'eventuale variazione tabellare non ha, all'interno del sistema Valeri@, una possibilità di rilevazione autonoma, rispetto alle altre variazioni tabellari, immediatamente percepibile.

Quanto agli uffici requirenti l'opportunità di tenere conto degli esoneri e delle concrete risorse che sono a disposizione dell'ufficio consiglia che dell'esonero si dia conto con una modifica del progetto organizzativo, da comunicare al Consiglio Giudiziario ed al Consiglio Superiore della Magistratura.

Certamente occorre provvedere all'introduzione di una modalità autonoma di rilevazione degli esoneri e delle riduzioni di attività.

In effetti, uno sviluppo e un completamento delle indicazioni già fornite al Consiglio materialmente può essere attuata attraverso l'utilizzo dell'applicativo già esistente in Valeri@, di cui, però, in vista delle molteplici esigenze da soddisfare, è opportuna una implementazione, già prevista nel progetto di reingegnerizzazione del Consiglio.

Allo stato va comunque evidenziata la improrogabile necessità di agevolare l'acquisizione da parte del Consiglio di maggiori dati sui magistrati che usufruiscono di esoneri o riduzioni dall'attività ordinaria.

A tal fine è, quindi, necessario che il dirigente dell'ufficio trasmetta al Consiglio Superiore il provvedimento di *variazione tabellare* per i magistrati giudicanti e di *comunicazione* per i magistrati requirenti, con il parere del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione. La trasmissione deve sempre avvenire tramite la maschera della variazione tabellare.

In futuro e in attuazione della implementazione di Valeri@, deve essere creata un'apposita banca dati di tali specifiche variazioni.

In considerazione dell'importanza e della centralità dei dati relativi agli esoneri e alle riduzioni di attività per la valutazione della effettiva situazione della organizzazione e dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, sono tenuti i dirigenti a garantire il tempestivo caricamento dei suddetti dati nel sistema informativo consiliare.

Quindi, riassumendo:

Csm Roma 25/06/2013
Protocollo P 12797/2013

A. Cl ali provvedimenti devono essere evidenziati nel sistema Valeri@ in modo autonomo e specifico rispetto agli altri provvedimenti di variazione tabellare;

- devono essere adottate modalità di rapida e agevole consultazione dei dati, anche in termini storicizzati (per magistrato, per periodi liberamente articolati, per tipologia di esonero o altra riduzione di attività, per ufficio) con accesso da parte del magistrato interessato, del dirigente dell'ufficio (anche ai fini, tra l'altro, delle proprie indicazioni organizzative sull'intero ufficio), della Commissioni Flussi e del CSM (per le rispettive esigenze, anche in funzione delle elaborazioni dei flussi).

All'esito di tale attività, si deve prevedere pure che gli esoneri o riduzioni di attività in percentuale rilevante siano riportati nella scheda sintetica del magistrato consultabile su intranet.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- che tutti gli esoneri e le riduzioni di attività siano adottati mediante apposito provvedimento di variazione tabellare o di modifica del progetto organizzativo (per gli uffici requirenti) immediatamente comunicato a tutti i magistrati dell'ufficio;
- che tutti i provvedimenti relativi agli esoneri e alle altre riduzioni di attività adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari siano comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, via intranet, nelle forme sopra indicate;
- che tutti i provvedimenti di esonero dei magistrati o di riduzione delle loro attività adottati dal CSM siano comunicati ai dirigenti degli uffici giudiziari di appartenenza perché provvedano alle necessarie variazioni tabellari o alle modifiche del progetto organizzativo;
- di stabilire che i dirigenti sono tenuti a garantire il tempestivo caricamento dei dati relativi agli esoneri e alle riduzioni di attività nel sistema informativo consiliare;
- che si provveda all'implementazione del software già in uso per lo sviluppo delle funzionalità indicate e alla predisposizione di modalità che consentano di individuare le variazioni tabellari o le comunicazioni riguardanti l'esonero sia con riferimento al singolo ufficio sia con riferimento al singolo magistrato;
- di dare mandato al Segretario Generale di provvedere, tramite l'attività dell'Ufficio Informatico, all'urgente implementazione del suddetto software già in uso, con le modalità indicate in premessa, e, comunque, con modalità compatibili con la più ampia implementazione del sistema Valeri@, prevista nel progetto di reingegnerizzazione del Consiglio.
- di dare, altresì, mandato al Segretario Generale di verificare, sempre con l'ausilio dell'Ufficio Informatico, con quali modalità si possa provvedere all'annotazione nelle schede sintetiche dei magistrati, rinvenibili su COSMAG, degli esoneri e delle altre riduzioni di attività che incidono in maniera rilevante sul percorso professionale dello stesso magistrato e sulla organizzazione dell'ufficio di appartenenza."

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)